## REGOLAMENTO (CE) N. 1442/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (¹), modificato da ultimo dl regolamento (CE) n. 1441/95 della Commissione (²), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.
(2) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che il carazololo, il diazinone e la spiramicina (utilizzabili in bovini e pollami) devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che la lecirelina, il sodio dicloroisocianuarato, la dinoprost trometamina, l'acido cloridrico, l'acido malico, l'acido 1-tartarico e i suoi sali di sodio, potassio e calcio mono- e di- basici, l'alcole benzile, l'etanolo, l'n-butanolo devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, la danoflossacina e l'eritromicina devono essere inserite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per la tilosina e la spiramicina (utilizzabili nel maiale);

considerando l'impossibilità di fissare limiti massimi di residui per il furazolidone, dal momento che qualsiasi limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine animale può costituire un rischio per la salute dei consumatori; che pertanto il furazolidone deve essere inserito nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla diret-

tiva 81/851/CEE del Consiglio (¹), modificata dalla direttiva 93/40/CEE (²), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1. (²) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

A. L'allegato I viene modificato come segue:

Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.4. Macrolidi

Altre disposizioni		
Tessuti campione	Fegato, rene, grasso Muscolo Latte	Fegato Grasso + pelle Muscolo
LMR	300 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	400 μg/kg 300 μg/kg 200 μg/kg
Specie animali	Bovini	Pollo
Residuo marcatore	Somma della spiramicina e neospiramicina	
Sostanze farmacologicamente attive	• 1.2.4.3. Spiramicina	

Agenti antiparassitari

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.3. Organofosfati

, in the second					
Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 2.2.3.1. Diazinone	Diazinone	Bovini, ovini, caprini, suini	700 µg/kg 20 µg/kg	Grasso Rene, fegato, muscolo	
		Bovini, ovini, caprini	20 µg/kg	Latte ,	

. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.1. Anti-adrenergici

Altre disposizioni	
Tessuti campione	Fegato, rene Muscolo, grasso + pelle
LMR	25 µg/kg 5 µg/kg
Specie animali	Porcini
Residuo marcatore	Carazololo
Sostanze farmacologicamente attive	• 3.2.1.1. Carazololo

B. L'allegato II viene modificato come segue:

Composti inorganici

4

•			_
Sostanze farmacologicamente attive	Specie animali	Altre disposizioni	
1.6. Acido cloridrico	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente	
1.7. Sodio dicloroisocianurato	Bovini, ovini, caprini	Solo per uso topico	
Composti inorganici			<u> </u>
Sostanze farmacologicamente attive	Specie animali	Altre disposizioni	
• 2.20. Lecirelina	Bovini, equidi, coniglio		
2.21. Dinoprost trometamina	Tutte le specie di mammiferi		
2.22. Acido malico	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente	
2.23. Acido l-tartarico e i suoi sali di sodio, potassio e calcio mono- e di- basici	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente	
2.24. Alcole benzile	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente	
2.25. Etanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente	
2.26. N-butanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente	

C. L'allegato III viene modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.2. Macrolidi

	N.	L 143/29
Altre disposizioni	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1997 Gli LMR riguardano tutti i residui microbiologicamente attivi, espressi come equivalenti della spiramicina	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1997
Tessuti campione	Fegato Rene, muscolo Grasso	Muscolo, fegato, rene Latte
LMR	600 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	100 µg/kg 50 µg/kg
Specie animali	Porcini	Bovini, porcini Pollame Bovini
Residuo marcatore	Spiramicina	Tilosina
Sostanze farmacologicamente attive	• 1.2.2.1. Spiramicina	1.2.2.2. Tilosina

N. L 1	43/30 IT			Gazzetta ufficiale del
Altre disposizioni	Gli LMR provvisori scadono l'1. 6. 2000 Gli LMR riguardano tutti i residui microbiologicamente attivi, es- pressi come equivalenti dell'eritro-		Altre disposizioni	GLi LMR provvisori scadono il 1º luglio 1997 •
Tessuti campione	Fegato, rene Muscolo, grasso Latte Uova		Tessuti campione	Fegato Rene Muscolo Grasso Fegato, rene Grasso + pelle Muscolo
LMR	400 µg/kg 40 µg/kg 200 µg/kg		LMR	900 ttg/kg 500 ttg/kg 300 ttg/kg 200 ttg/kg 1 200 ttg/kg 600 ttg/kg 300 ttg/kg
Specie animali	Bovini, ovini, porcini, pollame Bovini, ovini Pollame		Specie animali	Bovini Pollo
Residuo marcatore	Eritromicina		Residuo marcatore	Danoflossacina
Sostanze farmacologicamente attive	1.2.2.3. Eritromicina	1.2.4. Quinoloni.	Sostanze farmacologicamente attive	• 1.2.4.1. Danoflossacina
		1.2.4.		

D. L'allegato IV viene modificato come segue:

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo.

• 5. Furazolidone •